



World Happiness Report 2022

Livello felicità/benessere percepiti

1.	Finlandia
2.	Danimarca
3.	Islanda
14.	Germania
16.	USA
17.	Regno Unito
20.	Francia
29.	Spagna
31.	Italia
146.	Afghanistan

Fonte: *Sustainable Development Solutions Network*

L'appunto

“Nel settore delle costruzioni si sta aggravando una situazione già critica, con il rallentamento delle attività in cantiere e un concreto rischio di sospensione dei lavori per la mancanza delle risorse di produzione. C'è il rischio che le commesse diventino insostenibili, sia economicamente, sia per l'impossibilità di rispettare le tempistiche contrattuali”.

Jacopo Palermo – Ceo Costim



Associazione Nazionale Commercianti
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione
Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8
20149 Milano

Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622
www.angaisa.it | info@angaisa.it

Superbonus 110%

ANGAISA chiede la proroga SAL per gli edifici unifamiliari

È necessario salvaguardare il “circolo virtuoso” rappresentato dagli incentivi del superbonus 110%, con particolare riferimento ai lavori effettuati sulle villette unifamiliari. Per questo ANGAISA ha sollecitato l'approvazione, da parte del Governo, di una proroga del termine del 30 giugno 2022, previsto dall'ultima legge di bilancio, entro il quale i lavori effettuati sulle villette dovrebbero essere completati almeno per il 30% dell'intervento complessivo (requisito SAL, stato avanzamento lavori): solamente in questo caso, infatti, il superbonus si renderebbe applicabile sulle spese sostenute entro il



31 dicembre 2022, relative agli interventi di efficientamento energetico presi in considerazione dal legislatore. Quella delle “villette” è la tipologia di immobili maggiormente interessata dall'applicazione del Superbonus. I [dati più recenti diffusi da ENEA, relativi al febbraio 2022](#), evidenziano che, a fronte di 122.548 asseverazioni, 19.050 sono state relative ad interventi in condominio, ben 64.158 hanno riguardato edifici unifamiliari e 39.337 lavori effettuati su unità immobiliari funzionalmente indipendenti. E' quindi di tutta evidenza il peso specifico rappresentato da questo segmento di mercato, sia in termini di risultati complessivi legati all'efficientamento energetico nazionale, sia per quanto riguarda il numero di imprese e operatori professionali ad esso direttamente collegati. Va inoltre rilevato che il comparto dell'edilizia nel suo complesso ha subito, in questi primi mesi del 2022, le conseguenze negative di diversi fattori imprevisi: l'avvicinarsi di normative e provvedimenti attuativi (come ad es. il decreto “antifrode”) che hanno fortemente limitato e rallentato l'efficacia degli incentivi fiscali, ingenerando un clima di incertezza e sfiducia; il ritardo con cui sono stati approvati alcuni

“tasselli” fondamentali per la corretta applicazione degli incentivi, come il recente “decreto prezzi”, che contiene i nuovi massimali di spesa del Mite; l'“esplosione” della domanda trainata da bonus e superbonus, che sta causando crescenti difficoltà nel reperimento di materiali e prodotti, nuove problematiche legate alla disponibilità di asseveratori e artigiani qualificati e “certificati”, in grado di garantire, con tempistiche affidabili, l'effettuazione dei lavori e di conseguenza il raggiungimento dei vari step di completamento lavori previsti dalla normativa. Per questo ANGAISA ritiene fondamentale che il Governo

approvi quanto prima una proroga del termine attualmente fissato al 30 giugno 2022, concernente il completamento del 30% dei lavori afferenti gli edifici unifamiliari. “In considerazione del protrarsi di uno scenario congiunturale particolarmente difficile come quello attuale, valutiamo come essenziale una proroga fino a tutto il 31 dicembre 2022- sottolinea il Presidente Maurizio Lo Re – e siamo convinti che questa posizione sia condivisa da tutte le principali organizzazioni che fanno riferimento direttamente o indirettamente al settore dell'edilizia. Sappiamo che diverse forze politiche si sono già mosse per far approvare questa proroga in tempi brevi e, a questo proposito, abbiamo accolto in maniera estremamente positiva l'“apertura” manifestata dal sottosegretario all'Economia Federico Freni. Ora è necessario passare dalle dichiarazioni di intenti ai fatti, salvaguardando l'efficacia di uno strumento fondamentale per promuovere la riqualificazione impiantistica e l'efficientamento energetico del parco immobiliare nazionale”.

Il Segretario Generale
Dott. Corrado Oppizzi

Emergenza Covid-19. Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti.

Il Ministero della Salute, con [circolare n. 19680 del 30 marzo](#) scorso, tenendo conto di quanto disposto dal D.L. n. 24/2022 e dalle circolari n. 60136/2021 e n. 9498/2022, ha aggiornato le indicazioni sulla gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19. [Casi Covid-19](#)

Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento. Valgono le stesse indicazioni contenute nella circolare n. 60136/2021 la quale prevede che "Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo".

Contatti stretti

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Fisco. Bonus investimenti in beni strumentali. Momento di effettuazione degli investimenti.

Si ricorda che la cd. "Legge di bilancio 2020" ([art. 1, co. 184 - 197, L. n. 160/2019](#)) riconosceva un credito d'imposta alle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il termine "lungo" del 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, avessero effettuato investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. La cd. "Legge di bilancio 2021" ([art. 1, co. 1051 - 1063, L. n. 178/2020](#)) ha riformulato la predetta disciplina riconoscendo un credito d'imposta, in misura rafforzata

rispetto a quello precedente, alle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il termine "lungo" del 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. In merito al momento di effettuazione dell'investimento, l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall'art. 109, co. 1 e 2, TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Nel caso di specie, emerge che l'impegno contrattuale del fornitore non si esaurisce con la semplice consegna del bene, ma si sostanzia in ulteriori adempimenti riguardanti, ad esempio, il montaggio e la messa in funzione, comprese le prove di funzionamento, con accettazione mediante "Certificato di Collaudo". La fattispecie in esame presenta, secondo l'Amministrazione finanziaria, alcune similitudini con una precedente risposta a interpello ([risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 895 del 31 dicembre 2021](#)). In tale documento è stato chiarito che, nel caso di un contratto complesso con il quale il fornitore si impegna a vendere un bene mobile all'acquirente e a eseguire ulteriori e rilevanti attività a favore di quest'ultimo, per cui lo svolgimento di tali attività assume un rilievo decisivo ai fini del puntuale e completo adempimento degli obblighi contrattuali, non è sufficiente la consegna del bene mobile ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione dell'investimento, ma è necessario lo svolgimento di ulteriori attività affinché si concretizzi il requisito della "certezza" previsto dall'art. 109, co.1, TUIR. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate evidenzia come tra le due fattispecie esista una differenza rilevante: nel caso in esame il fornitore si impegna a vendere un bene all'acquirente e a eseguire ulteriori attività a favore di quest'ultimo ma, a differenza del caso descritto nella precedente risposta, lo svolgimento di tali attività non assume un rilievo essenziale ai fini del completo adempimento degli obblighi contrattuali. Nel contratto in esame, infatti, i soggetti hanno convenuto che il passaggio della proprietà, e dei relativi rischi, avvenga già a seguito della consegna del bene. Pertanto, nel contesto contrattuale sopra descritto le parti hanno

inteso conferire alla consegna un ruolo preponderante rispetto alle ulteriori attività da eseguire successivamente; queste ultime, seppur importanti ai fini del funzionamento dell'impianto, sono state considerate dalle parti del contratto come accessorie e secondarie rispetto alla materiale consegna dei beni. L'Agenzia delle Entrate ritiene, quindi, che ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione dell'investimento, determinante per l'applicazione della corretta disciplina agevolativa, nella fattispecie in esame risulti decisiva la consegna del bene mobile. Per quanto concerne le prestazioni correlate (se qualificabili come "oneri accessori"), si ricorda che, secondo le regole generali della competenza previste dall'art. 109, co. 1 e 2, TUIR, le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

Fisco. Detrazione. IVA erroneamente addebitata. Sentenza Corte di Cassazione del 16 marzo 2022 n. 8589.

L'art. 6, co. 6, D.lgs. n. 471/97 stabilisce che chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta. In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del DPR n. 633/72, il predetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale. L'Agenzia delle Entrate, nella [risoluzione n. 51 del 3 agosto 2021](#), ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione del 3 novembre 2020 n. 24289, con la quale è stato chiarito che il cessionario/committente non ha diritto alla detrazione dell'IVA erroneamente corrisposta in riferimento ad un'operazione non imponibile o esente; il diritto alla detrazione spetta solo se l'errore commesso dal cedente/prestatore riguarda l'applicazione di un'aliquota maggiore rispetto a quella dovuta. Pertanto, alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, l'Agenzia delle Entrate ha distinto due tipologie di condotte illecite, in relazione a ciascuna delle quali sono previste due diverse sanzioni:

- una sanzione fissa (compresa fra 250 euro e 10.000 euro) per il cessionario/committente in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto del

medesimo cessionario/committente alla detrazione;

- una sanzione pari al 90% dell'ammontare della detrazione illegittimamente compiuta dal cessionario/committente negli altri casi in cui l'imposta è stata assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 16 marzo 2022 n. 8589, confermando quanto già sostenuto con sentenza del 21 aprile 2021 n. 10439, ha stabilito che qualora il cedente/prestatore addebiti un'IVA superiore a quella dovuta, la detrazione deve riguardare solamente l'IVA dovuta, e non la totalità dell'imposta che è stata addebitata. Pertanto, l'art. 6, co. 6, in esame va interpretato nel senso che, in caso di IVA addebitata in eccesso, rimane fermo il diritto di detrazione dell'importo corretto, e non dell'intero importo addebitato in fattura. Ad esempio, qualora in luogo dell'aliquota del 10%, fosse applicata l'aliquota del 20%, la detrazione spetta nella misura del 10%.

La modifica normativa, invece, opera per le sanzioni, che, nel predetto esempio, non sono proporzionali, ma fisse da 250 euro a 10.000 euro. Le considerazioni sopra esposte riguardano il caso in cui venga addebitata un'IVA superiore a quella dovuta. Rimane fermo che l'art. 6 co. 6, D.lgs. n. 471/97 non possa operare ove l'IVA sia stata addebitata per errore in caso di operazioni non imponibili o esenti, in cui viene disconosciuta la detrazione con sanzioni proporzionali.

Lavoro. Indice ISTAT. Trattamento di fine rapporto.

L'ISTAT, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui alla Legge 29 maggio 1982, n. 297, comunica che l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, con base 2015=100, è risultato, per il mese di febbraio 108,8.

Lavoro. Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità.

Il Ministero del Lavoro ha presentato le "[Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità](#)" le quali, associate all'implementazione della banca dati del collocamento obbligatorio mirato, hanno l'obiettivo di delineare un sistema di inclusione lavorativa più efficiente e organico in tutto il territorio nazionale.

Gli interventi, le indicazioni ed i metodi presentati nelle Linee guida sono finalizzati a:

- favorire la presenza e la fruibilità di servizi, strumenti e risorse adeguati, su tutto il territorio nazionale;
- sostenere la standardizzazione dei processi di attuazione delle norme su tutto il territorio nazionale;

- orientare le azioni del sistema nella prospettiva di un miglioramento continuo dell'efficacia delle prestazioni.

Le Linee guida prevedono interventi concreti specifici rivolti a:

- giovani con disabilità non ancora in età da lavoro o ancora all'interno del sistema d'istruzione, che saranno "accompagnati" in un percorso di inclusione sociale e integrazione lavorativa;
- coloro che accedono per la prima volta alle liste del collocamento obbligatorio o sono iscritti da non oltre 24 mesi;
- disoccupati da oltre 24 mesi e persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo dimissioni, licenziamenti o lunghi periodi di malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale o riabilitazione.

Lavoro. Nuovi criteri di accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e individuazione delle causali straordinarie per l'assegno di integrazione salariale FIS.

Il Ministero del Lavoro ha emanato il [Decreto Ministeriale n. 33 del 25 febbraio 2022](#) con il quale ha modificato e integrato il decreto n. 94033/2016 sui criteri di accesso alla Cigs. In particolare, il nuovo decreto ha introdotto una specifica disciplina per l'accesso all'assegno di integrazione salariale con causali straordinarie. Di conseguenza, il decreto ministeriale n. 94033/2016 aggiornato disciplina i criteri di accesso sia ai trattamenti CIGS che FIS. Il Ministero ha precisato che le aziende con più di 15 dipendenti possono accedere alla CIGS per riorganizzazione "per realizzare processi di transizione" laddove nel programma di cassa integrazione si intendano perseguire azioni dirette alla transizione e riconversione produttiva ovvero azioni funzionali a rispondere in maniera efficace all'evoluzione dei contesti economici e produttivi (art. 1 c. 1 lett. g bis). Sono stati individuati, inoltre, specifici criteri di accesso all'assegno di integrazione salariale per le causali riorganizzazione, crisi e contratto di solidarietà. Per accedere al FIS con la causale di riorganizzazione, il datore di lavoro deve presentare un programma volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi attraverso interventi idonei a gestire le inefficienze o i processi di transizione, anche eventualmente mediante un aggiornamento tecnologico o digitale. Il programma deve essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale anche in termini di riqualificazione professionale e potenziamento delle competenze (art. 1 bis). Per quanto riguarda, invece, l'accesso al FIS con causale crisi, tale causale può sussistere anche in conside-

razione degli effetti che la situazione di difficoltà può produrre immediatamente dopo l'istanza amministrativa (art. 2 bis). Rispetto all'accesso al FIS a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, il provvedimento non introduce particolari novità ma riprende i criteri già previsti (art. 4 bis).

Previdenza. INPS. Nuove indicazioni Inps per le tutele previdenziali dei lavoratori fragili.

L'INPS, con [messaggio n. 1349 del 24 marzo](#) scorso, va a sostituire il messaggio n. 1126/2022 e fornisce nuove indicazioni in merito alle tutele previdenziali di cui all'articolo 26 del D.L. 18/2020, per i lavoratori fragili. L'INPS ha eliminato, rispetto al precedente messaggio n. 1126/2022, in riferimento al comma 2-bis dell'articolo 26 del D.L. n. 18/2020, inerente lo svolgimento in modalità agile dell'attività lavorativa per i lavoratori in condizione di fragilità, la locuzione "individuati ai sensi del Decreto Interministeriale 4 febbraio 2022". L'INPS, con il messaggio 1349/2022, conferma che la Legge n. 11/2022, di conversione del D.L. n. 221/2021 (c.d. Decreto festività), modificando l'articolo 17 del D.L. n. 221/2021, ha previsto la proroga al 31 marzo 2022 delle disposizioni contenute:

- nel comma 2-bis dell'articolo 26 del D.L. n. 18/2020, inerente lo svolgimento in modalità agile dell'attività lavorativa per i lavoratori in condizione di fragilità;
- nel comma 2 del medesimo articolo 26, relativo all'equiparazione del periodo di assenza dal servizio a ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione economica laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile.

Gli oneri a carico dell'INPS, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, connessi con le tutele previdenziali di cui al citato comma 2, dell'articolo 26, del D.L. 18/2020, sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa indicato in norma, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. Conseguentemente, la tutela previdenziale per i lavoratori c.d. fragili del settore privato assicurati per la malattia INPS è riconosciuta dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. In merito, invece, all'equiparazione della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia, prevista dal comma 1 dell'articolo 26, del D.L. n. 18/2020, non è stata prevista, ad oggi, alcuna proroga per il 2022 e, pertanto, ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale da parte dell'INPS, il cui termine rimane fissato al 31 dicembre 2021, sono confermate le indicazioni contenute nel [messaggio n. 679/2022](#).

Accordo-quadro ANGAISA / CRIBIS



ANGAISA ha rinnovato l'accordo-quadro, in funzione del quale le aziende associate potranno avvalersi, a condizioni di particolare favore, degli strumenti e servizi erogati da Cribis, società del Gruppo CRIF fortemente specializzata nella fornitura di informazioni economiche e commerciali e servizi per lo sviluppo del business in Italia e all'estero. CRIBIS garantisce i più elevati standard qualitativi e la massima copertura nelle informazioni economiche e commerciali sul 100% delle aziende italiane e su 330 milioni di aziende di tutto il mondo grazie all'appartenenza al Dun & Bradstreet Worldwide Network.

Manage-Mind 7th Edition (a cura del Prof. Alberto Bubbio). I migliori contenuti di management a portata di clic per imparare ad immaginare il futuro



- Hai poco tempo per aggiornare le tue conoscenze di management in un mondo dal cambiamento sempre più profondo e rapido?
- Hai poco tempo per inserire in una tua relazione o in una tua presentazione idee e soluzioni di management che non conosci ancora in modo approfondito?
- Vuoi avere una risposta efficace e tempestiva a specifici problemi di gestione dalla formulazione della strategia, alla sua esecuzione e ad un controllo della sua realizzazione?
- Vuoi trovare suggerimenti e strumenti per affrontare lo scenario Covid-19, attuale e quello prospettico della "nuova normalità"?
- Hai la curiosità di capire cosa siano soluzioni come la Sustainable Balanced Scorecard o l'organizzazione «ambi-destra» o il «neuromanagement o la Wise company» o la realizzazione di una «Disruptive Innovation»?

Se rispondi in modo affermativo a queste domande allora Manage-Mind può esserti indispensabile!

Che cos'è Manage-Mind?

MANAGE-MIND è una piattaforma di e-learning, ideata da Alberto Bubbio e Dario Gulino (Università Cattaneo - Liuc Business School). In 6 anni è stata creata una vasta community di professionals (imprenditori, manager e consulenti direzionali), interessati ad arricchire le proprie competenze, ai quali

vengono offerti materiali di approfondimento (articoli, libri, webinar) che spaziano su 10 aree aziendali. Ad oggi, più di 600 persone consultano questi contenuti che sono ovviamente disponibili per loro, online 365 giorni l'anno, 24 ore su 24.

Come si può accedere a Manage-Mind?

Da PC, da Smartphone o da tablet, alla tariffa convenzionata di 305 € (comprensivo di IVA 22%, anziché 365€), riservata alle sole aziende associate ANGAISA. Tutti i soci ANGAISA potranno entrare a far parte della web community cliccando sul tasto "Iscriviti" del sito www.dimelab.us/managedmind, effettuando il pagamento tramite bonifico bancario. Per informazioni sul servizio, è possibile contattare il Dott. Gulino (gulino@dimensionecontrollo.it - 3285431420).

Accordo-quadro ANGAISA / Ecoped – Ridomus



Da negozio a e-commerce: come gestire i RAEE nelle vendite online.

La pandemia ha cambiato il nostro stile di vita sotto ogni punto di vista, avvicinando sempre di più le persone al mondo digitale e abituandole a livelli di servizio sempre più alti e sfidanti. In ambito commerciale sono i dati a dimostrarlo: dal 2019 al 2021 gli acquisti fatti online dagli italiani sono cresciuti da 31 miliardi di euro a **39,4 miliardi**. L'aumento più significativo si è registrato nei **prodotti**, che sono passati da 18 miliardi di euro a **30,5 miliardi**. Se prima esistevano due realtà distinte, il retail e l'e-commerce", oggi esiste solo il **mondo del commercio**, dove vendite offline e online sono due facce della stessa medaglia. I consumatori si aspettano di avere gli stessi servizi sia da un acquisto online sia offline e questo implica per le aziende la necessità di trasformarsi per allinearsi a una nuova aspettativa di esperienza. Per accompagnare le aziende in questo percorso di cambiamento, i Consorzi **Ecoped** e **Ridomus**, rispettivamente Consorzio nazionale per la gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e Consorzio nazionale per il riciclo di condizionatori, hanno studiato appositi servizi in grado di rispondere alle nuove esigenze. Le aziende che si occupano di vendere apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e condizionatori, devono infatti rispettare la normativa RAEE (D.Lgs 49/2014) secondo la quale la vendita e-commerce è equiparata alla vendita da luogo fisico e di conseguenza sul soggetto che vende ricadono gli obblighi del ritiro uno contro uno. Perciò anche con l'acquisto online, sia che il consumatore de-

cida di ricevere il nuovo prodotto presso il proprio domicilio, sia che decida di ritirarlo presso un punto vendita autorizzato, deve avere la possibilità di consegnare l'usato corrispondente (RAEE) a costo zero. Per adempiere a questo obbligo, Ecoped garantisce la costruzione e il controllo dell'intera filiera di gestione dei RAEE, affiancando le aziende nel processo di regolarizzazione.

Come? Attraverso un pacchetto di servizi dedicato: **EasyRAEE**.

Per avviare correttamente il sistema di gestione dei RAEE provenienti dalla vendita online, per prima cosa si procederà all'iscrizione dell'azienda e dei suoi punti di ritiro presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA), condizione necessaria per regolarizzare la vendita di AEE (**EasyRAEE Albo**). Saranno poi date all'azienda tutte le indicazioni necessarie per istituire degli spazi idonei nei quali gestire i RAEE derivanti da ogni acquisto a distanza. A seguire Ecoped verificherà l'adeguatezza della rete logistica, fornendo assistenza circa la parte relativa alle informazioni specifiche e obbligatorie da riportare all'interno dell'e-commerce. Fornirà un software in grado di gestire la parte documentale necessaria alla tracciabilità del rifiuto ritirato, valido supporto anche per il controllo delle giacenze di RAEE (**EasyRAEE Registri**). Infine, attraverso la propria struttura logistica, il Consorzio sarà in grado di garantire un servizio di ritiro dei RAEE dai luoghi di raggruppamento dedicati (**EasyRAEE Ritiri**) e dai consumatori finali (**EasyRAEE Home**). Per avviare al meglio l'attività di commercio elettronico è perciò importante curare ogni fase della vendita, partendo dalla presentazione del nuovo prodotto fino alla gestione responsabile del vecchio che si andrà a sostituire con l'acquisto. Per questo affidarsi a partner preparati e competenti permette alle aziende non solo di adempiere ai classici obblighi di legge, ma anche e soprattutto di rispondere alle nuove esigenze dei consumatori sempre più attenti ai valori della sostenibilità, capaci di orientare la scelta di un prodotto rispetto a un altro. Per maggiori informazioni sui servizi EasyRAEE vi invitiamo a consultare il sito web ufficiale: www.easyraee.it oppure ad inviare una e-mail all'indirizzo: servizi@easyraee.it.

Le schede di presentazione delle convenzioni ANGAISA sono disponibili all'interno del portale www.angaisa.it (Area Soci/ Convenzioni).

La Segreteria ANGAISA resta comunque a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti (convenzioni@angaisa.it).